



**Regolamento del Piano di Stock Option
approvato dall'Assemblea Straordinaria di Exprivia S.p.A.
del 3 agosto 2006**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia del 20 dicembre 2006

REGOLAMENTO DEL PIANO DI STOCK OPTION

Premesso che l'Assemblea Straordinaria di Exprivia S.p.A, riunitasi in data 3 agosto 2006, ha:

- conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per la predisposizione di un apposito regolamento per l'attuazione del piano di incentivazione azionaria, che verrà approvato dal Consiglio stesso, sulla base delle "linee guida" del piano contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione presentata all'Assemblea del 3 agosto 2006;
- conferito al Consiglio medesimo tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alle deliberazioni assunte, per stabilire termini, condizioni, nonché procedere all'assegnazione, anche in una o più tranches, dei diritti di opzione e per l'emissione ed il collocamento delle azioni;

il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A, nella sua riunione del 20 dicembre 2006 ha approvato il seguente Regolamento.

1. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altri articoli del Regolamento, ai fini dello stesso: (i) i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato più innanzi indicato per ciascuno di essi; (ii) i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa; (iii) i termini e le espressioni riportate con iniziali maiuscole si intenderanno definiti come previsto in questo art 1:

- 1.1. "Assegnatari": Presidente, Amministratori Delegati, Dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, delle sue controllate e collegate;
- 1.2. "Azioni": le "Azioni ordinarie Exprivia S.p.A.", ciascuna del valore nominale di Euro 0,52, di nuova emissione oggetto delle Opzioni concesse agli Assegnatari;
- 1.3. "CDA": Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A;
- 1.4. "Comitato": il Comitato per le Remunerazioni, così come previsto dalla Corporate Governance della Società;
- 1.5. "Data di Assegnazione": la data in cui il CDA assegna le Opzioni agli Assegnatari;
- 1.6. "Esercizi Sociali di Riferimento": gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2006, al 31 dicembre 2007 ed al 31 dicembre 2008;
- 1.7. "Giorni Lavorativi": i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, esclusi fra di essi gli eventuali giorni di festività nazionale in Italia;
- 1.8. "Lettera Irrevocabile di Esercizio": la lettera che deve essere inviata dall'Assegnatario alla Società allo scopo di esercitare l'Opzione;
- 1.9. "Lettera di Concessione dell'Opzione": la lettera che deve essere scambiata tra la Società e ogni Assegnatario, onde prestare adesione al Piano, indicante tra l'altro il numero di Opzioni assegnate, il Prezzo di Esercizio, gli Obiettivi e il Periodo di Esercizio;
- 1.10. "Obiettivi": gli obiettivi di performance, la cui mancata realizzazione costituisce condizione risolutiva dell'assegnazione di Opzioni effettuata, e la cui realizzazione fa maturare il diritto delle Opzioni assegnate;

- 1.11. "Opzioni": i diritti d'opzione alla sottoscrizione delle Azioni;
- 1.12. "Periodo di Esercizio": il periodo durante il quale l'Assegnatario può esercitare l'Opzione pena la definitiva decadenza del diritto;
- 1.13. "Piano": il Piano di assegnazione di Opzioni al Presidente, Amministratori Delegati, Dirigenti, dipendenti e collaboratori di Exprivia S.p.A., delle sue controllate e collegate, di cui al presente Regolamento;
- 1.14. "Prezzo di Esercizio": indica il prezzo di esercizio delle Opzioni per la sottoscrizione di nuove Azioni;
- 1.15. "Regolamento": il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia con deliberazione del 20 dicembre 2006 che ha per oggetto la disciplina del Piano;
- 1.16. "Società": Exprivia Società per Azioni, con sede legale in Molfetta, viale Adriano Olivetti snc, avente Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari 00721090298;
- 1.17. "Soggetto Incaricato": Società fiduciaria, nominata da EXPRIVIA S.p.A., cui è affidata la gestione amministrativa del piano;
- 1.18. "Tranche": numero di Opzioni globalmente attribuito agli Assegnatari in ciascuna Data di Assegnazione e relative ad ogni singolo Esercizio Sociale di Riferimento.

2. OGGETTO DEL PIANO

- 2.1. Il Piano ha per oggetto l'attribuzione agli Assegnatari di un numero totale massimo di 3.300.000 Opzioni, suddivise in più Tranche, secondo i termini fissati nel presente Regolamento.
- 2.2. Il CDA, sentito il parere del Comitato, concederà agli Assegnatari di volta in volta identificati, le Opzioni per la sottoscrizione di Azioni al Prezzo di esercizio, in base alla procedura di seguito indicata.
- 2.3. Resta espressamente inteso che l'Assegnatario non sarà titolare di alcun diritto collegato alle Azioni fino al momento in cui le stesse non saranno emesse ed intestate all'Assegnatario medesimo in seguito all'esercizio dell'Opzione.

3. GESTIONE DEL PIANO

- 3.1. Il CDA è l'organo responsabile della gestione del Piano ed ha il compito di:
 - a. definire il numero di Tranche e il numero di Opzioni da Assegnare con ogni Tranche per ciascun Esercizio Sociale di Riferimento;
 - b. individuare i singoli Assegnatari per ciascuno degli Esercizi Sociali di Riferimento nonché di determinare il numero di Opzioni concesse ad ogni Assegnatario;
 - c. fissare il Prezzo di Esercizio, per ciascuna tranche di Opzioni concesse, che dovrà essere pari alla media aritmetica dei prezzi delle azioni Exprivia rilevati sul Mercato MTAX gestito dalla Borsa Italiana nel mese antecedente la data di assegnazione delle Opzioni (intendendosi per mese antecedente la Data di Assegnazione delle

Opzioni il periodo che va dalla Data di Assegnazione allo stesso giorno del mese solare precedente e fermo restando che in detto periodo ai fini della determinazione della media aritmetica si terrà conto solo dei giorni di Borsa aperta, indipendentemente dalla circostanza che in detti giorni le azioni Exprivia siano state oggetto o meno di effettiva trattazione). In ogni caso, il Prezzo di esercizio delle Opzioni non potrà essere inferiore al valore unitario del patrimonio netto consolidato dell'ultimo esercizio chiuso ed approvato dal Consiglio di Amministrazione prima della data di Assegnazione, e comunque non inferiore al valore unitario del patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2005 pari ad € 0,8026 (zero virgola otto zero due sei) per Azione;

- d. fissare gli Obiettivi per ciascun Esercizio Sociale di Riferimento, la cui mancata realizzazione costituisce condizione risolutiva dell'assegnazione effettuata di ciascuna Tranche;
 - e. fissare il Periodo di Esercizio durante il quale l'Assegnatario potrà esercitare le Opzioni tramite la Lettera Irrevocabile di Esercizio;
 - f. accertare l'avvenuto conseguimento dei predetti Obiettivi in occasione della riunione convocata per l'approvazione del bilancio consolidato relativo agli Esercizi Sociali di Riferimento ovvero in altra successiva seduta.
- 3.2. Il CDA, prima del termine di ciascun Esercizio Sociale di Riferimento e sentito il parere del Comitato, dovrà definire il numero di Opzioni di ogni Tranche, individuare nominativamente gli Assegnatari e il numero di Opzioni da assegnargli, fissare il Prezzo di Esercizio delle Opzioni, fissare gli Obiettivi dell'Esercizio Sociale di Riferimento e fissare il Periodo di Esercizio delle Opzioni stesse;
- 3.3. Il CDA ha tutti i poteri operativi di gestione del Piano, incluso quello di introdurre ogni possibile ed opportuna modifica al presente Regolamento a seguito di eventuali modifiche dell'attuale legislazione fiscale.

4. ADESIONE AL PIANO

- 4.1. La Società, alle condizioni, nei termini e con le modalità stabilite nel presente Regolamento, assegna le Opzioni agli Assegnatari che aderiranno al Piano mediante: la sottoscrizione e la riconsegna della Lettera di Concessione dell'Opzione e, la sottoscrizione e consegna, nel corso del Periodo di Esercizio, della Lettera Irrevocabile di Esercizio, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 4.2. La Lettera di Concessione dell'Opzione, debitamente sottoscritta dall'Assegnatario, dovrà essere riconsegnata da ciascun Assegnatario alla Società presso la Direzione Amministrazione e Finanza, entro il termine indicato nella Lettera stessa, a pena di inefficacia e/o di irricevibilità.

5. LE OPZIONI E LE DATE DI ASSEGNAZIONE

- 5.1. Ciascuna Opzione dà diritto a sottoscrivere una nuova Azione contro versamento del Prezzo di Esercizio delle Opzioni;

- 5.2. L'attribuzione delle Opzioni avviene a titolo gratuito; gli Assegnatari non saranno, pertanto, tenuti a pagare alcun corrispettivo alla Società per l'attribuzione delle Opzioni;
- 5.3. L'esercizio delle Opzioni e la conseguente sottoscrizione di nuove Azioni saranno, invece, soggetti al previo raggiungimento degli Obiettivi e al pagamento del Prezzo di Esercizio delle Opzioni;
- 5.4. Le Opzioni sono attribuite agli Assegnatari a titolo personale e non potranno ad alcun titolo essere trasferite per atto tra vivi;
- 5.5. in caso di decesso, gli eredi possono esercitare le Opzioni attribuite all'Assegnatario e già esercitabili;
- 5.6. L'Opzione si intenderà concessa alla data della delibera in cui il CDA abbia individuato nominativamente gli Assegnatari e determinato il numero di Opzioni;
- 5.7. L'attribuzione delle Opzioni si intenderà perfezionata con la restituzione della Lettera di Concessione dell'Opzione sottoscritta dall'Assegnatario.

6. TERMINI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI

- 6.1. L'eventuale conseguimento degli Obiettivi relativamente a ciascun Esercizio Sociale di Riferimento farà maturare l'Esercizio delle Opzioni e verrà comunicato agli Assegnatari, a mezzo di apposita comunicazione da parte del CDA entro un mese dall'approvazione del Bilancio di ciascun anno successivo all'Esercizio Sociale di Riferimento;
- 6.2. Il mancato conseguimento degli Obiettivi, avendo natura di condizione risolutiva espressa, non consentirà all'Assegnatario di esercitare i diritti di Opzione relativi alla Tranche dell'Esercizio Sociale di Riferimento cui tale Obiettivo si riferiva, con definitiva decadenza dell'Assegnatario da qualsivoglia diritto connesso a tale Tranche;
- 6.3. Le Opzioni decadute dalla possibilità di esercizio, a seguito del mancato conseguimento degli Obiettivi nell'Esercizio Sociale di Riferimento con chiusura al 31 dicembre 2006, potranno essere assegnate dal CDA con l'emissione di nuove Tranche per l'Esercizio Sociale di Riferimento al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008;
- 6.4. Le Opzioni decadute dalla possibilità di esercizio, a seguito del mancato conseguimento degli Obiettivi nell'Esercizio Sociale di Riferimento con chiusura al 31 dicembre 2007, potranno essere assegnate dal CDA con l'emissione di nuove Tranche per l'Esercizio Sociale di Riferimento al 31 dicembre 2008;
- 6.5. Le Opzioni decadute dalla possibilità di esercizio, a seguito del mancato conseguimento degli Obiettivi nell'Esercizio Sociale di Riferimento con chiusura al 31 dicembre 2008 saranno definitivamente annullate senza che il CDA possa disporre l'attribuzione a nuovi Assegnatari;
- 6.6. L'eventuale conseguimento degli Obiettivi previsti quale condizione per l'esercizio delle Opzioni oggetto di una Tranche non produrrà alcun effetto con riferimento alla realizzazione degli Obiettivi ed alla possibilità di esercizio per la Tranche successiva.
- 6.7. Le richieste di esercizio delle Opzioni vengono trasmesse alla Società e al Soggetto Incaricato tramite la Lettera Irrevocabile di Esercizio;
- 6.8. Il Prezzo di Esercizio delle Opzioni dovrà essere versato, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dell'Assegnatario, con valuta al giorno di consegna delle Azioni.

- 6.9. La consegna delle Azioni avrà luogo entro dieci giorni lavorativi successivi a quello in cui il Soggetto Incaricato avrà ricevuto la Lettera Irrevocabile di Esercizio.

7. PERIODO DI ESERCIZIO DELLE OPZIONI

- 7.1. Fermo restando il conseguimento degli Obiettivi previsti quale condizione per l'esercizio delle Opzioni oggetto di una Tranche e l'apposita comunicazione da parte del CDA, gli Assegnatari potranno esercitare le proprie Opzioni nel Periodo di Esercizio comunicato nella Lettera di Concessione dell'Opzione;
- 7.2. L'esercizio delle Opzioni è sospeso annualmente nei giorni compresi tra il giorno in cui viene convocata l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio e quello in cui la relativa adunanza si è effettivamente tenuta, entrambi i giorni inclusi. Nel caso in cui l'assemblea abbia deliberato la distribuzione di un dividendo, il periodo di sospensione scadrà il giorno successivo a quello di stacco del dividendo.

8. SORTE DELLE OPZIONI IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

- 8.1. Fatta eccezione per le sole ipotesi di cui al punto successivo lett. a) e b) i diritti derivanti agli Assegnatari in relazione alle Opzioni assegnate ai sensi del presente Regolamento sono intrinsecamente e funzionalmente collegati e condizionati al permanere, all'atto dell'Esercizio delle Opzioni, dei requisiti previsti per ciascun Assegnatario, ed in particolare:
- a) della carica di Presidente e/o Amministratore Delegato della Società o delle sue controllate e collegate, ovvero
 - b) del rapporto di lavoro subordinato dell'Assegnatario come Dirigente o Dipendente della Società o delle sue controllate e collegate, ovvero
 - c) del rapporto di collaborazione con la Società o con le sue controllate e collegate.
- 8.2. Senza pregiudizio per la generalità di quanto precede, e fatte salve eventuali deroghe stabilite dal CDA per casi specifici, nei casi di seguito previsti si applicheranno le seguenti disposizioni:
- a) in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato per licenziamento motivato da giusta causa, giustificato motivo soggettivo ovvero dimissioni non per giusta causa, ovvero in caso di revoca o dimissioni dalla carica di Presidente e/o Amministratore Delegato prima del compiuto esercizio delle Opzioni, l'Assegnatario perderà definitivamente ed automaticamente il diritto di esercitare tutte le Opzioni assegnate e non ancora esercitate;
 - b) in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nonché di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa, ovvero in caso di risoluzione del rapporto per raggiunti limiti di età, ovvero di dimissioni per pensionamento, ovvero a seguito di sopravvenuta invalidità (o casi loro equivalenti nel caso di cessazione dalla carica di Presidente e/o di Amministratore Delegato) l'Assegnatario mantiene il diritto all'esercizio delle Opzioni già maturate (le quali potranno essere esercitate negli stessi termini e con le medesime modalità e

condizioni di cui agli articoli 6) e 7), mentre le Opzioni non ancora maturate decadranno definitivamente alla data di effettiva cessazione del rapporto;

- c) in caso di mancato rinnovo alla relativa scadenza della carica di Presidente e/o Amministratore Delegato, ovvero del rapporto di collaborazione, l'Assegnatario mantiene il diritto all'esercizio delle Opzioni già maturate (che potranno essere esercitate negli stessi termini e con le medesime modalità e condizioni di cui agli articoli 6) e 7), mentre le Opzioni non ancora maturate decadranno definitivamente alla data di effettiva cessazione del mandato o della collaborazione. Ai fini della presente clausola, l'Opzione relativamente alla Tranche in maturazione, si intenderà maturata - fermo il conseguimento degli Obiettivi alla stessa collegati - solo qualora l'Assegnatario abbia portato a termine il proprio mandato sino alla naturale scadenza dello stesso;
- d) in caso di decesso, ovvero a seguito di sopravvenuta invalidità dell'Assegnatario, tutte le Opzioni (maturate e maturande) allo stesso attribuite ai sensi del presente Piano potranno essere esercitate dagli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assegnatario entro 6 mesi dalla data dell'evento. Resta espressamente inteso che anche nel presente caso, all'effettivo esercizio delle Opzioni si applicheranno le medesime condizioni e modalità operative previste dall'articolo 6 che precede, fatta unicamente eccezione per il conseguimento degli Obiettivi.

- 8.3. L'estinzione del diritto di esercitare le Opzioni ai sensi dei precedenti articoli avverrà automaticamente, senza necessità di comunicazioni o formalità alcuna e a far tempo dal momento della effettiva cessazione del rapporto.
- 8.4. Resta espressamente inteso che in caso di trasferimento del rapporto dell'Assegnatario tra la Società e le sue controllate e collegate, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali tale trasferimento sarà attuato, le Opzioni non si estingueranno e, per quanto attiene alla Tranche in corso di maturazione, l'esercizio delle Opzioni da parte dell'Assegnatario sarà comunque condizionato al conseguimento degli Obiettivi prefissati.
- 8.5. In casi motivati, è data facoltà al CDA di derogare alle disposizioni dei paragrafi che precedono in senso più favorevole agli Assegnatari.
- 8.6. Le Opzioni decadute dalla possibilità di esercizio da parte dei rispettivi Assegnatari, secondo quanto previsto dal presente articolo, rientreranno nella piena disponibilità del CDA come previsto dall'articolo 6).

9. DIRITTI DEGLI ASSEGNATARI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA'

In caso di lancio di un'OPA sul 100% delle azioni della Società o di acquisizione del controllo da parte di terzi, nel corso della durata del Piano, ciascuno degli Assegnatari potrà richiedere, alternativamente, di:

- a) esercitare le Opzioni a lui assegnate, maturate o maturande, sottoscrivendo le Azioni sottostanti e vendendole alle stesse condizioni e termini previsti nell'OPA o nell'accordo di acquisizione;
- b) mantenere le Opzioni a lui assegnate, conservando quindi il diritto acquisito.

10.LE AZIONI

- 10.1. Le Azioni sottoscritte dagli Assegnatari sono consegnate liberamente disponibili e non sono soggette ad alcun vincolo.
- 10.2. Esse hanno godimento coincidente a quello delle "Azioni ordinarie Expivia S.p.A." già in circolazione alla data di esercizio delle Opzioni e sono munite di cedole in corso a tale stessa data.
- 10.3. Restano ferme le limitazioni alla disponibilità delle Azioni rivenienti dall'esercizio delle stesse Opzioni posti dal regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione di Expivia in materia di internal dealing.

11.SOGGETTO INCARICATO

- 11.1. Il Soggetto Incaricato, riceverà comunicazione dalla Società in merito a:
 - gli Assegnatari delle Opzioni, loro riferimenti anagrafici, ruolo, etc.;
 - numero di Opzioni assegnate a ciascun Assegnatari, Prezzo di Esercizio, Periodo di Esercizio e altre clausole contrattuali.
- 11.2. Al momento dell'inizio del Periodo di Esercizio delle Opzioni, il Soggetto Incaricato comunicherà agli Assegnatari l'apertura delle possibilità di esercizio, il termine (expiration date) e ricorderà le principali clausole del Regolamento.
- 11.3. Gli Assegnatari dovranno manifestare la loro volontà di esercizio conferendo al Soggetto Incaricato il mandato irrevocabile per l'esercizio dei diritti inerenti le Opzioni tramite la Lettera Irrevocabile di Esercizio con il contestuale versamento, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dell'Assegnatario, con valuta al giorno di consegna delle Azioni.
- 11.4. Il Soggetto Incaricato, su richiesta degli Assegnatari, potrà provvedere ad amministrare fiduciarmente le Azioni o gestirne la vendita, accreditando il ricavato sul conto indicato dall'interessato.
- 11.5. Il Soggetto Incaricato opererà secondo il mandato ricevuto dalla Società ed eseguirà tutti gli impegni contenuti nel presente Regolamento.
- 11.6. I costi di amministrazione del processo sopportati dal Soggetto Incaricato, con esclusione dei costi successivi all'esercizio delle opzioni, saranno a carico della Società.

12.DISPOSIZIONI FINALI

- 12.1. La titolarità delle Opzioni comporta la piena accettazione di tutte le clausole contenute nel Regolamento.
- 12.2. Tutte le comunicazioni agli Assegnatari ai sensi del Regolamento saranno effettuate per iscritto presso la sede di lavoro ovvero il domicilio dagli stessi indicato.

13.FORO ESCLUSIVO

La Società, gli Assegnatari e tutti i soggetti aventi diritto e/o obbligo ai sensi o per effetto del presente Regolamento convengono che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al Piano e/o al Regolamento sia di competenza esclusiva del Foro di Trani.

Milano, 20 dicembre 2006